

# **Validazione PEF 2021 - MTR COMUNE DI CODOGNO**

## **Premesse per l'individuazione del soggetto validatore**

Premesso che il Comune di CODOGNO con propria determinazione n. 771 del 09/11/2020, aveva conferito incarico per la validazione del Piano Economico Finanziario anno 2020 alla Società IDEAPUBBLICA Srl, con sede ad Ancona in Via Giulio Pastore 17.

Con determinazione n. 182 del 26/03/2021 ha conferito incarico, alla medesima ditta, per supportare il Comune nella attività di Ente Territorialmente Competente per il PEF 2021.

A seguito di tale incarico la Società IDEAPUBBLICA Srl non può effettuare la validazione del PEF anno 2021.

In conseguenza di ciò si è ricercato all'interno dell'Ente un soggetto terzo rispetto alle attività svolte e allo stesso tempo dotato della professionalità necessaria per svolgere l'incarico. Il soggetto validatore si avvale della formazione effettuata, internamente all'Ente, dal consulente esterno in sede di validazione del PEF 2020 e del verbale di validazione dello scorso anno come documento base per la validazione del PEF 2021.

E' stata individuata la dr.ssa Ilaria Bertè responsabile del Settore Affari Generali nonché vice segretario dell'Ente, quale soggetto idoneo.

## **Procedura di validazione**

Premesso che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
- Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
- Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel biennio 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.
- Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che:

- I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.
- Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle Regioni competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani. Relativamente alla regione Lombardia non sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali, pertanto, il ruolo di ente territorialmente competente compete al Comune medesimo.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è prevista dall'art. 6 della Deliberazione 443/2019 e nello specifico:

6.1 Sulla base della normativa vigente il gestore annualmente predispose il Piano Economico Finanziario, secondo i criteri del MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore.

Considerato che l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- . la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- . il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- . il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Fatte le dovute premesse si procede alla verifica della documentazione e del rispetto dei vari parametri previsti dal nuovo sistema.

Verificato che il Gestore ASMCodogno SpA in data 16/02/2021 con Pec n. 5535 ha trasmesso la seguente documentazione:

1) PEF grezzo;

2) Dichiarazione del Presidente della Società, sig. Andrea Negri, che attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

3) Relazione di accompagnamento.

Considerato che anche il Comune in qualità di gestore, in quanto svolge il servizio denominato "Gestione della Tari e rapporti con gli utenti" ha comunicato i costi per la parte di competenza.

Il soggetto validatore ha eseguito la verifica della documentazione inviata dal Gestore ASMCodogno SpA, riscontrando che:

a) I vari atti inviati:

1) Relazione di accompagnamento

2) PEF grezzo

3) Dichiarazione di veridicità

Risultano essere **nei termini e completi** in ogni loro componente;

- b) Il gestore ha indicato nel PEF grezzo i costi dei servizi svolti ad esso affidati come risulta dal contratto di appalto;
- c) Sono stati riportati i ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia per un importo di € 93.760,00;
- d) Sono stati riportati ricavi da Conai per un importo di € 44.682,00;
- e) Non sono stati valorizzati i Costi Operativi Incentivanti;
- f) Sono stati applicati conguagli in parte variabile per un importo positivo di € 369.303,00;
- g) Sono stati applicati conguagli in parte fissa per un importo negativo di € 281.902,00;
- h) I costi del gestore sono stati ripartiti come sottoscritto nella relazione accompagnatoria;
- i) Il costo totale indicato dal gestore rispetta l'equilibrio economico finanziario dello stesso, così come previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

Considerato che:

- a) Il Comune ha sostenuto costi in quanto vigente il regime di tariffa tributo TARI;
- b) Non sono stati applicati conguagli in parte variabile;
- c) Sono stati applicati conguagli in parte fissa per un importo negativo di € 104.873,00;
- d) È stata quantificata l'IVA derivante dalle fatture pagate nel 2019 per il Servizio di igiene ambientale pagate ad ASMCodogno SpA ponendola interamente in parte fissa per un importo di € 187.807,00;

Vista la suddetta documentazione si procede alle seguenti verifiche:

### 1. VERIFICA DEL LIMITE ALLA CRESCITA DELLE TARIFFE

- a) Il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2020 è quantificato in € 2.305.877,00;
- b) il Comune non ha applicato i costi operativi incentivanti;
- c) il Comune, inteso come ETC ha stabilito come coefficiente di recupero di produttività il parametro  $Xa$  pari a 0,1% e non ha valorizzato i coefficienti  $QL$  e  $PG$ , tenuto conto che  $rpia$  è il tasso di inflazione programmata pari a 1,7% pertanto nel rispetto della seguente formula:  $\rho a = rpia - Xa + QLa + PG$  (prevista dall'articolo 4 del M.T.R.) il limite alla crescita delle tariffe non può essere superiore al **1,6%** rispetto all'anno precedente.

La formula di calcolo prevista risulta essere come segue:  $(\sum Ta / \sum Ta-1) \leq (1 + \rho a)$ .

Secondo il manuale ARERA per la compilazione del PEF 2021, aggiornato al 15 marzo 2021, con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021,  **$\Sigma Ta-1$  è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019**, nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all'utenza già adottate per l'anno 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "Cura Italia". Scelta effettuata anche dal Comune di Codogno.

Il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2019 è quantificato in **€ 2.241.004,00**.

Il valore massimo del limite alla crescita  $[\Sigma T \max]$  risulta essere perciò di **€ 2.276.860,00** mentre il valore indicato nel PEF è pari ad **€ 2.299.081,00**.

Considerato il superamento del limite, il valore del PEF è stato ricondotto entro i limiti come previsto, ed applicato il  **$\Sigma T \max$  pari a € 2.276.860,00**.

### 2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA PARTE VARIABILE

- a) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario approvato per l'anno a-1 è quantificato in **€ 814.991,00** in quanto per i Comuni che hanno seguito le disposizioni dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, l'anno a-1 è il 2019 e non il 2020;
- b) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 è pari a **€ 1.489.311,00** in quanto ricomprende anche i costi in deroga ex art. 107, comma 5, del D.L.18/2020 (differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR);
- c) secondo quanto previsto dall'articolo 3 del M.T.R. il valore contenuto nel nuovo PEF deve essere compreso nei valori previsti come dalla seguente formula  $0,8 \leq \sum TVa / \sum TVa-1 \leq 1,2$ ;
- d) da quanto risulta dalla verifica il parametro risulta essere 1,827, dunque non rispetta l'art. 3 del MTR, per questo **l'eccedenza è stata correttamente così ripartita:**

Riclassifica TVa  
Riclassifica TFa

€ 977.989 (€ 814.991,00 x 1,2)  
€ 1.298.871 (€2.276.860 - € 977.989)

### 3. VERIFICA DEI FATTORI DI SHARING

- a) Considerato che il sistema MTR prevede un fattore di sharing, il quale consiste in un parametro compreso tra lo 0,3 e lo 0,6 da applicarsi alla vendita dei materiali ed energia;
- b) Considerato che la scelta del valore di tale parametro, all'interno del range suddetto, spetta al Comune;
- c) Visto che il valore scelto dal Comune è pari allo **0,6 il parametro risulta rispettato**;
- d) Considerato che il sistema MTR prevede un ulteriore fattore di sharing da applicarsi al contributo Conai e relativo alla vendita di imballaggi;
- e) Considerato che tale valore deve essere sommato allo sharing della vendita di materiali ed energia, fino ad un massimo dello 0,84;
- f) Visto che il valore applicato dal Comune è pari allo **0,84 il parametro risulta essere rispettato**.

### 4. VERIFICA COEFFICIENTI DI GRADUALITA'

Verificato che:

- a) il costo standard previsto è pari ad €/Kg 0,289 (benchmark di riferimento);
- b) il costo unitario effettivo del servizio (CUEFF) è pari ad €/kg 0,304;
- b) i costi effettivi sono **superiori** al benchmark di riferimento;
- c) la somma dei conguagli  $RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$  risulta essere **minore** di ZERO (€ 369.303,00 - € 386.775,00)
- d) i conguagli possono essere ripartiti in un massimo di quattro rate annuali;
- e) il sistema MTR prevede che a seconda del rispetto del benchmark e della positività o negatività dei conguagli si applicano dei coefficienti di gradualità, come previsto dalla seguente tabella:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

- f) il Comune, in rapporto agli obiettivi di raccolta differenziata, alle performance di riutilizzo/riciclo e grado di soddisfazione degli utenti ha applicato i seguenti fattori  $\gamma_1, \gamma_2$  e  $\gamma_3$ ;

Indicatore	Fattore	Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata	$\gamma_1$	-0,25
Performance riutilizzo/riciclo	$\gamma_2$	-0,20
Soddisfazione utenti	$\gamma_3$	-0,05
<b>Totale</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b>-0,50</b>

- g) i parametri sono stati correttamente applicati;

h) il Comune ha scelto la ripartizione in n. 1 rate, quindi all'interno del range previsto dal sistema M.T.R. anche perché trattasi di conguaglio non oneroso per l'utenza.

Verificato infine che non sono stati inseriti costi inerenti all'emergenza COVID, così come facoltativamente previsto dalla Delibera ARERA n. 238/2020.

Preso atto che sono state correttamente inserite le differenze tra i costi variabili e fissi del 2019 e quelli relativi all'anno 2020, avendo il Comune di Codogno adottato nel 2020 ancora le tariffe TARI 2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (Cura Italia) e in deroga alle disposizioni ordinarie per le quali le tariffe dell'anno vengono calcolate sulla base dei costi previsti dal Piano Economico Finanziario dell'anno medesimo.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

In relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Gestore, considerati i costi sostenuti dal Comune riguardo alle attività da esso gestite e riscontrabili nel bilancio dell'Ente medesimo.

#### PRESO ATTO

Della relazione di veridicità rilasciata dal Gestore a firma del legale rappresentante.

#### ACQUISITI

Elementi probatori e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

#### NULLA OSTA ALLA VALIDAZIONE

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, si attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario per l'anno 2021, così come predisposto dal Comune di CODOGNO in qualità di Ente territorialmente competente supportato dal consulente IDEAPUBBLICA srl.

Codogno, 19/04/2021

La Responsabile del Settore Affari Generali  
(dr.ssa Ilaria Bertè)  
F.to mediante firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005